

COMUNE DELLA SPEZIA

C.d.R.....

Contratto d'appalto in forma di scrittura privata

Oggetto: Riqualficazione di percorsi pedonali cittadini (porticati di Viale Italia e Corso Nazionale) (CIG:, CUP: G47H20000620006).

Premesse

Il Comune della Spezia ha affidato, con determinazione dirigenziale del C.d.R. n. del, i lavori di riqualficazione di percorsi pedonali cittadini (porticati di Viale Italia e Corso Nazionale) alla ditta, con sede legale in (.....), via, Registro delle Imprese di n., R.E.A. n., codice fiscale, partita I.V.A.

Nella determinazione a contrarre del C.d.R. Amministrazione e Contabilità in data 12.11.2020, n. 5919, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori, è previsto che l'affidamento dei lavori medesimi venga contrattualizzato mediante scrittura privata.

Occorre pertanto procedere nel senso sopra indicato mediante la stesura della seguente scrittura privata.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno il giorno ed il mese della firma del Dirigente del Comune della Spezia, i sotto indicati:

..... nato/a in il, codice fiscale, che agisce in nome e per

conto del Comune della Spezia (di seguito nominato per brevità COMUNE), a ciò

facoltizzato/a in veste di Dirigente;

e

....., nato in (.....) il, codice fiscale

....., in veste di

scegliere l'opzione adeguata al caso ed eliminare le altre:

legale rappresentante,

amministratore unico,

procuratore, come da procura.....

che agisce in nome e per conto della ditta che rappresenta (di seguito nominata per

brevità DITTA);

di comune accordo, con reciproco impegno, convengono e stabiliscono quanto segue,

Articolo 1 – premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – accettazione dell'appalto

1. La DITTA accetta l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui alle premesse alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, documentazione che la DITTA, con la firma del presente contratto, dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici.

Articolo 3 – garanzia definitiva per la cauzione definitiva

1. La DITTA ha presentato, a garanzia degli adempimenti contrattuali, la polizza fidejussoria relativa alla cauzione definitiva rilasciata in data dall'impresa assicuratrice

individuare la scheda pertinente ed eliminare l'altra:

(scheda tecnica 1.2 prevista dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31),

(scheda tecnica 1.2.1 prevista dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31).

che cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 4 - obblighi assicurativi

1.1. La DITTA ha presentato la polizza assicurativa n. in data
....., rilasciata dall'impresa assicuratrice, a
copertura dei seguenti rischi:

- danni alle opere realizzate in appalto: € (importo contrattuale);
- danni alle opere preesistenti: € 110.000,00;
- oneri per lo smaltimento dei detriti: € 20.000,00;
- responsabilità civile per danni derivanti dai lavori appaltati: € 500.000,00.

Articolo 5 - domicilio, rappresentanza e direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, e successive modificazioni ed integrazioni, la DITTA elegge domicilio presso l'ufficio della Direzione-lavori, con sede in Palazzo Civico, quarto piano, La Spezia, piazza Europa, 1.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, e s.m.i., il legale rappresentante della DITTA che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il COMUNE, persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. La DITTA rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il legale rappresentante della DITTA o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il COMUNE può esigere il cambiamento immediato del rappresentante della

DITTA, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al precedente comma ed al domicilio della DITTA deve essere tempestivamente notificata dalla DITTA al COMUNE che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 6 - prezzo

1. Il prezzo contrattuale, al netto di I.V.A., è di €=, così ripartito:

- €= per lavori;
- € 16.000.00= per costi contrattuali della sicurezza.

2. Il contratto è stipulato “a misura”. Il pagamento del prezzo è in funzione dei lavori effettivamente realizzati e contabilizzati.

Articolo 7 - termine di consegna, inizio ed ultimazione

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro giorni 45 (quarantacinque) naturali, successivi e continui dalla data della firma del presente contratto.

2. In deroga al comma precedente è facoltà del RUP ordinare la consegna in via d’urgenza nelle more di stipulazione del contratto.

3. L’inizio dei lavori deve avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna.

4. I lavori medesimi devono essere ultimati entro giorni 210 (duecentodieci) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna, compresi i giorni pre-festivi e festivi.

Articolo 8 – sospensioni e proroghe

1. Sono ammesse sospensioni e proroghe all’esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità stabilite dall’articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, al quale si rimanda ad ogni effetto di legge.

Articolo 9 - penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, e nelle altre circostanze indicate nell'articolo 18 del Capitolato speciale d'appalto, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro=.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per il COMUNE, di risolvere il contratto in danno della DITTA.

Articolo 10 - certificato di regolare esecuzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avviene con approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di mesi 3 (tre) dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, la DITTA risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal COMUNE prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni e due mesi dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 11 - oneri a carico della ditta

1. Sono a carico della DITTA tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del D.M. 145/2000 e s.m.i..

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico della DITTA le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere per tutta la durata dei lavori;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) l'impiego di attrezzature e l'allestimento di opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione a regola d'arte dei lavori;

d) l'esecuzione di rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che si rendano necessari, dalla consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) la realizzazione delle vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale, e delle necessarie attrezzature, per la direzione dei lavori;

g) le spese per passaggi ed occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali nonché il risarcimento di danni alle proprietà private;

h) la trasmissione al COMUNE di copia della denuncia dei lavori appaltati, e di quelli subappaltati, ai competenti istituti ovvero INPS, INAIL e Cassa Edile.

3. La DITTA, qualora si renda necessaria la custodia e guardiania del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, deve avvalersi di personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta particolari disposizioni sulla custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche.

4. Tale vigilanza, qualora necessaria, si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione, salvo non sia già avvenuta la consegna delle opere al COMUNE.

5. La DITTA è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico della DITTA o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, nella persona di [redacted] (inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

7. La DITTA, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale della DITTA per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

8. La DITTA è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

[redacted]
Verificare l'adempimento del seguente obbligo contrattuale

9. La DITTA ha presentato il programma esecutivo previsto dall'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Articolo 12 – pagamenti

1. L'anticipazione, pari al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, viene corrisposta, su specifica richiesta, dopo l'inizio dei lavori e previa acquisizione della seguente documentazione:

1.1. Fattura di adeguato importo;

1.2. DURC (Documento unico di regolarità contributiva regolare);

1.3. Garanzia fidejussoria da comprovarsi mediante la presentazione della scheda tecnica 1.3 prevista dal D.M. 31/2018 o scheda tecnica 1.3.1 prevista dal D.M. 31/2018.

2. Il termine di pagamento dell'anticipazione è di giorni 15 (quindici) dalla data di inizio dei lavori, sempreché siano stati acquisiti i documenti di cui ai numeri 1.1, 1.2.

e 1.3.

3. Le rate di acconto dei lavori vengono corrisposte su stati di avanzamento ogni qual volta il credito della ditta raggiunga l'importo di euro 160.000,00= (in lettere centosessantamila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% così come previsto dall'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. La rata di saldo corrisponde all'importo dei lavori ancora da corrispondere all'atto del rilascio del verbale di ultimazione dei lavori medesimi e comunque non può essere inferiore al 5% dell'importo dei lavori eseguiti.

5. Il pagamento sia delle rate di acconto che della rata a saldo sono subordinati all'acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) e di fatture di adeguato importo.

6. Il termine per il pagamento delle rate di acconto è di giorni 30 (trenta) dalla data di contabilizzazione dello stato d'avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7. Il termine per il pagamento della rata a saldo, ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., è di giorni 30 (trenta) dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

8. Le fatture, in formato elettronico ed inviate tramite il codice univoco 5PO9ET, devono riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

8.1. oggetto dell'appalto;

8.2. codice IBAN;

8.3. codice Cig:

8.4. codice Cup: G47H20000620006;

8.5. la dicitura: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni (split payment)".

9. Le fatture per il pagamento delle rate di acconto e la fattura per il pagamento del saldo emesse rispettivamente prima della data di contabilizzazione dello stato d'avanzamento e del rilascio del certificato di regolare esecuzione non rilevano ai fini del computo del termine di pagamento.

Articolo 13 - garanzia a saldo

1. La DITTA accetta di costituire, qualora ve ne sia la necessità e previa richiesta del COMUNE, la garanzia a saldo delle prestazioni assunte col presente contratto da comprovarsi mediante la scheda tecnica 1.4 o scheda tecnica 1.4.1 previste dal D.M. 31/2018.

Articolo 14 - tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, la DITTA assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Le transazioni devono necessariamente essere eseguite avvalendosi di istituti di credito o della società Poste Italiane S.p.A., pena la risoluzione del contratto.

3. Il conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, e s.m.i., corrisponde al seguente codice IBAN:

4. I soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto corrente sono i seguenti:

(Cognome) (Nome) nato/a in (.....) il, codice fiscale:

(Cognome) (Nome) nato/a in (.....) il, codice fiscale:

(Cognome) (Nome) nato/a in (.....) il, codice fiscale:

(Cognome) (Nome) nato/a in (.....) il, codice fiscale:

.....;

5. La DITTA che ha notizia dell'inadempimento da parte dell'eventuale subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al precedente comma procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale di subappalto dandone contestuale comunicazione al COMUNE ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio.

Articolo 15 - risoluzione del contratto e recessione dal contratto

1. Per quanto riguarda le cause e le modalità di risoluzione e recessione del contratto si rimanda, ad ogni effetto di legge, agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 16 - adempimenti in materia di lavoro dipendente

1. La DITTA è tenuta ad osservare integralmente la normativa in materia di sicurezza, salute, assicurazione, previdenza, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ed in particolare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, compresa l'iscrizione dei lavoratori ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di competenza; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. La DITTA ha l'obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le stesse condizioni di lavoro previste dal precedente comma 1).

3. In caso di ritardo nel pagamento delle contribuzioni o delle retribuzioni dovute al personale dipendente, compreso quello delle imprese subappaltatrici, si applicano le procedure per l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 30, comma 5

(contribuzioni) e comma 6 (retribuzioni) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. La DITTA, in solido col subappaltatore, si assume l'obbligo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

5. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., deve contenere anche l'indicazione delle generalità del committente.

6. La DITTA si obbliga a far effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta ai cantieri, n. 16 (sedici) ore di formazione professionale.

7. Il COMUNE, per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della DITTA per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 17 – sicurezza fisica dei lavoratori

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e salute del lavoro ed, in particolare, delle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. La DITTA è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., nel Piano di sicurezza e coordinamento (allegato XV, n. 2. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e nel Piano operativo della sicurezza (allegato XV, n. 3.2.1. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) che riguarda le scelte autonome e relative responsabilità della DITTA nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della DITTA, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. La DITTA è responsabile in solido col subappaltatore per gli adempimenti a cui quest'ultimo è tenuto in materia di tutela e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., così come previsto dall'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 18 – subappalto e subaffidamento

1. I lavori che la DITTA ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, previa autorizzazione del COMUNE, nel rispetto ed alle condizioni e limiti previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., e dalla lettera d'invito o del bando di gara.

2. Il COMUNE provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte della DITTA;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consenta.

3. La DITTA deve applicare nei confronti del subappaltatore prezzi non superiori al 20% di ribasso rispetto a quelli oggetto del contratto d'appalto.

4. La DITTA corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il COMUNE, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

5. La DITTA è responsabile in solido con i subappaltatori qualora nei confronti di questi ultimi emerga una situazione di non correntezza contributiva e/o retributiva e si

debba dar luogo al pagamento sostitutivo eccezion fatta per le circostanze di cui all'articolo 105, comma 13, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i..

6. Il COMUNE verifica che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

7. È a cura e spese della DITTA l'installazione del cartello di cantiere con l'indicazione di tutte le imprese subappaltatrici.

Articolo 19 - controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro della Spezia.

2. Per i rimedi diversi da quelli giurisdizionali si applicano le norme sull'accordo bonario di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Non è previsto il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 20 - spese legali e fiscali

1. La DITTA accetta tutte le spese connesse al presente contratto, inerenti e conseguenti, compresa l'imposta di bollo ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che, a norma di legge, è a carico del COMUNE. Si applica quanto disposto dall'articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment).

2. Il contratto è da registrarsi in caso d'uso.

Articolo 21 - obblighi di condotta

1. La DITTA, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del COMUNE approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 39 del 23 dicembre 2013. La violazione dei suddetti obblighi costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 22 - responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Claudio Zanini presso il Dipartimento III del COMUNE.

Articolo 23 - norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
- eventuali altre norme di legge.

Articolo 24 - allegati

1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata, la seguente documentazione:

scegliere le opzioni adeguate al caso ed eliminare le altre:

- l'offerta economica;
- l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Imprese;
- il capitolato speciale d'appalto;
- il computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma;
- il programma esecutivo previsto dall'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e successive mm.ii.;

- il piano di sicurezza e coordinamento;
- il piano operativo della sicurezza;
- la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva;
- la polizza assicurativa a copertura dei rischi per danni e responsabilità civile;
- altri elaborati progettuali.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tratteranno i dati personali degli interessati conformemente ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica/istituzionale e contrattuale nonché per i connessi eventuali obblighi di legge.

2. Il Titolare del trattamento è il Comune della Spezia, posta elettronica certificata: OOPP.COMUNEDELLASPEZIA@LEGALMAIL.IT

3. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito http://www.comune.laspezia.it/Comune/PROTEZIONE_DATI/protezione_dati.html

4. Il Titolare del trattamento da parte della DITTA è posta elettronica certificata:.....

5. Il Responsabile del trattamento da parte della DITTA è posta elettronica certificata:.....

Articolo 26 - verifica cause di esclusione

1. Il COMUNE dà atto che in capo alla DITTA sono state esperite, preventivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento, le procedure per la

